

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 21 DEL 31 MAGGIO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **FATTURA SEMPLIFICATA FINO A 400 EURO**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'innalzamento dagli attuali 100 euro a 400 euro (iva inclusa) dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata. Riepilogo della disciplina.

Pagina 6

■ **ESONERO CORRISPETTIVI TELEMATICI**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 10 maggio 2019 con il quale vengono disposte alcune ipotesi di esonero per quanto riguarda l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri. Ricordiamo che l'obbligo ricorgerà, a partire dal 1° Luglio per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a 400.000 Euro.

Pagina 9

■ **DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE DI STUDENTI FUORI SEDE**

In vista della compilazione delle dichiarazioni si riepilogano le regole di detraibilità dei canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati da studenti universitari fuori sede. Si ricorda che limitatamente alle spese sostenute nel 2017 e 2018, i limiti chilometrici di distanza tra la residenza dello studente e l'ubicazione dell'università, ritenuti necessari per poter fruire della detrazione, sono ridotti.

Pagina 14

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **IMU E TASI: ACCONTO IN SCADENZA IL 17 GIUGNO 2019**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si riepilogano le modalità per il versamento e il calcolo dell'acconto dell'IMU e della TASI in scadenza il 17 giugno 2019.

Pagina 19

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 33

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Fatture semplificate fino a 400 euro: decreto in Gazzetta

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'innalzamento dagli attuali 100 euro a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata. Il nuovo limite è entrato in vigore il 24 maggio 2019, giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta.

Dichiarazione precompilata 730: possibile rinvio entro il 20.06 se è sbagliata

Il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. Attenzione va prestata al fatto che l'annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno. Inoltre, una volta annullato il 730, all'Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. Attenzione: dopo il 20 giugno 2019 è comunque possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata:

- ◆ presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente
- ◆ trasmettendo, tramite l'applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 settembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 settembre.

Interessi per i ruoli: ecco il nuovo tasso in vigore dal 1° luglio 2019

Dal 1° luglio interessi di mora più bassi per chi versa in ritardo gli importi relativi alle cartelle di pagamento. Il provvedimento 148038 del direttore dell'Agenzia delle Entrate porta infatti dal 3,01% al 2,68% il tasso su base annua per gli interessi di mora dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica. Il nuovo tasso d'interesse si applica a partire dal 1° luglio 2019.

Rilancio settori agricoli in crisi: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL 27/2019, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli. Il testo è composto da 12 articoli che contengono misure di sostegno a favore di molteplici settori, come quello lattiero-caseario, olivicolo-oleario, agrumicolo, saccarifero e suinicolo. Previste inoltre misure di contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio.

Assegni familiari: abilitazione anche per i commercialisti

Un comunicato del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha annunciato che anche gli iscritti all'Ordine saranno abilitati, come i CAF e i consulenti del lavoro, alla trasmissione all'INPS dei documenti relativi alla richiesta di assegni per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori. L'istituto di previdenza starebbe implementando l'apposito servizio telematico sul portale.

Sport bonus 2019: il decreto in Gazzetta

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 maggio 2019 n. 124 il DPCM sullo Sport bonus, il credito d'imposta al 65% sulle erogazioni liberali effettuate da:

- ◆ persone fisiche,
- ◆ enti non commerciali
- ◆ titolari di reddito d'impresa
- ◆ stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Per quanto riguarda i soggetti titolari di reddito d'impresa sono state previste due finestre temporali di centoventi giorni entro le quali richiedere il beneficio che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre 2019. Il beneficio fiscale verrà attribuito secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste.

Trasporto e mensa per i dipendenti: attenzione all'invio dei corrispettivi

Dal 1° luglio 2019 scatterà l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi per tutti i soggetti con reddito maggiore di 400.000 euro, con alcune eccezioni. Un caso dubbio è stato quello sollevato da una società che fornisce ai propri dipendenti

- ◆ il servizio mensa,
- ◆ il servizio di trasporto da due punti di ritrovo sino al luogo di lavoro.

In pratica l'istante si fa carico dell'intero costo del servizio addebitato ed imputa a ciascuno dei dipendenti che ne usufruiscono un importo mensile forfettario.

L'Agenzia ha chiarito che per il 2019, sia il servizio mensa offerto ai dipendenti – quantitativamente marginale e comunque rientrante nella previsione dell'articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 696 del 1996 – sia quello di trasporto (marginale, in base all'articolo 1, comma 1, lettera c), del d.m. 10 maggio 2019, rispetto alle operazioni da documentare con fattura ai sensi dell'articolo 21 del decreto IVA) non sono soggetti all'obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri. Attenzione però, la marginalità consente di escludere la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi solo fino al 31 dicembre 2019. Pertanto dopo tale data il servizio di trasporto entrerà nell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Concludiamo informando che sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate gli elenchi definitivi dei soggetti che hanno presentato domanda per beneficiare del 5 per mille nell'esercizio finanziario 2019 e che dal 31 maggio è disponibile il servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

Fattura semplificata fino a 400 euro

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'innalzamento dagli attuali 100 euro a 400 euro (iva inclusa) dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata. Riepilogo della disciplina.

FATTURA SEMPLIFICATA FINO A 400 EURO	
PREMESSA	E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2019 il decreto che prevede l'innalzamento dagli attuali 100 euro a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata. In particolare, l'articolo 1 del Decreto MEF del 10 maggio 2019 rubricato "Limiti di importo per le fatture semplificate" prevede che "La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell'art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". Il nuovo limite è entrato in vigore il 24 maggio 2019, giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta.
DATI OBBLIGATORI FATTURA SEMPLIFICATA	Com'è noto la fattura semplificata richiede un numero minori di dati in quanto può essere emessa fornendo le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none"> a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o

	<p>prestatore;</p> <p>e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;</p> <p>f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;</p> <p>g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;</p> <p>h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.</p>								
<p>CASI DI EMISSIONE DELLA FATTURA SEMPLIFICATA</p>	<p>In generale, la fattura elettronica può essere emessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dal 24 maggio se l'ammontare complessivo è inferiore ai 400 euro ◆ Per le note di accredito indipendentemente dall'importo¹ ◆ Per le note di addebito indipendentemente dall'importo² <p>Di seguito una tabella di riepilogo.</p> <table border="1" data-bbox="523 1514 1316 1792"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">EMISSIONE FATTURA SEMPLIFICATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;">OPERAZIONI STANDARD</td> <td>Inferiori a 400 euro</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;">FATTURE RETTIFICATIVE DELL'IVA</td> <td>Indipendentemente dall'importo</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;">CESSIONI INTRACOMUNITARIE</td> <td>Mai</td> </tr> </tbody> </table>	EMISSIONE FATTURA SEMPLIFICATA		OPERAZIONI STANDARD	Inferiori a 400 euro	FATTURE RETTIFICATIVE DELL'IVA	Indipendentemente dall'importo	CESSIONI INTRACOMUNITARIE	Mai
EMISSIONE FATTURA SEMPLIFICATA									
OPERAZIONI STANDARD	Inferiori a 400 euro								
FATTURE RETTIFICATIVE DELL'IVA	Indipendentemente dall'importo								
CESSIONI INTRACOMUNITARIE	Mai								
<p>AGGIORNAMENTO SOFTWARE AGENZIA DELLE ENTRATE</p>	<p>il 27 maggio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il software per la Fattura elettronica proprio per adeguarsi</p>								

¹ Articolo 26 DPR 633/72


² Articolo 26 DPR 633/72

	<p>all'innalzamento del limite a 400 euro.</p> <p>Si ricorda che nel caso di emissione della fattura elettronica, il campo " Tipodocumento" va compilato indicando:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Codice TD07◆ Codice TD08 (nota di credito semplificata). <p>Le specifiche tecniche aggiornate al 27 maggio prevedono i seguenti codici:</p> <table><tr><td>TD07</td><td>Fattura semplificata</td></tr><tr><td>TD08</td><td>Nota di Credito semplificata</td></tr></table>	TD07	Fattura semplificata	TD08	Nota di Credito semplificata
TD07	Fattura semplificata				
TD08	Nota di Credito semplificata				

ESONERO CORRISPETTIVI TELEMATICI

Publicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 10 maggio 2019 con il quale vengono disposte alcune ipotesi di esonero per quanto riguarda l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri. Ricordiamo brevemente che l'obbligo ricorrerà, a partire dal 1° Luglio solo per una parte dei soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate, in particolare per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a 400.000 Euro. Per tutti gli altri l'obbligo decorrerà a partire dal 1° gennaio 2020. Per quanto riguarda le informazioni di carattere generale rimandiamo alla scheda ["Trasmissione telematica dei corrispettivi, si avvicina la scadenza per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400 mila euro"](#).

ESONERO CORRISPETTIVI TELEMATICI	
PREMESSA	<p>La disciplina generale sulla trasmissione e memorizzazione telematica dei corrispettivi stabiliva che, con decreto ministeriale, sarebbero state definite specifiche ipotesi di esonero dall'obbligo. In particolare, gli esoneri potevano essere disposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in ragione della tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi; ◆ in ragione del luogo di esercizio dell'attività, tenendo conto, ad esempio, della connettività Internet delle varie zone all'interno del territorio nazionale. <p>A tal proposito, lo scorso 12 aprile è stata avviata una procedura di consultazione pubblica che ha coinvolto le associazioni di categoria degli operatori economici interessati, chiamate a formulare osservazioni e proposte sulla casistica degli esoneri da considerare in vista dell'adozione del decreto ministeriale. Successivamente il MEF ha predisposto il DM 10 maggio 2019, dove sono state individuate dettagliatamente le operazioni per cui, nella fase di prima applicazione delle nuove regole, non opera l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.</p> <p>La situazione inerente agli esoneri può così essere schematizzata:</p>



ESONERI FINO A REVOCA	<p>Il D.m. ha sostanzialmente stabilito che sono esonerati dall'obbligo in esame tutti i soggetti che sono già attualmente esonerati dall'obbligo di certificazione fiscale; tali soggetti possono tuttavia non usufruire dell'esonero.</p> <p>La previsione dei casi di esonero è finalizzata a superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali attualmente in uso, sostitutivi della fattura (scontrini e ricevute fiscali), al fine di attuare una uniforme modalità digitale di certificazione dei ricavi/compensi. Dall'altra parte, gli stessi esoneri hanno natura temporanea in quanto, con successivi decreti, saranno individuate le date a partire dalle quali gli esoneri verranno meno.</p> <p>Iniziamo con l'elenco delle operazioni che sono già esonerate e per le quali l'esonero vale fino a quando non vi sarà un'apposita normativa che ne disponga la revoca.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #d9e1f2;">OPERAZIONI ESONERATE FINO A REVOCA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cessioni di tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dai monopoli di Stato;</td> </tr> <tr> <td>cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione;</td> </tr> <tr> <td>cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34, c.1, DPR 633/72</td> </tr> <tr> <td>cessioni di beni risultanti da documento di trasporto o altro documento idoneo se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;</td> </tr> <tr> <td>cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;</td> </tr> <tr> <td>prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché protesti di cambiali e di assegni bancari;</td> </tr> <tr> <td>cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, a gettoni o a monete; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, circoli o associazioni di qualunque specie;</td> </tr> </tbody> </table>	OPERAZIONI ESONERATE FINO A REVOCA	Cessioni di tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dai monopoli di Stato ;	cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione ;	cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34, c.1, DPR 633/72	cessioni di beni risultanti da documento di trasporto o altro documento idoneo se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;	cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri , con esclusione di quelli d'antiquariato;	prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché protesti di cambiali e di assegni bancari;	cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici , a gettoni o a monete; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, circoli o associazioni di qualunque specie;
OPERAZIONI ESONERATE FINO A REVOCA									
Cessioni di tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dai monopoli di Stato ;									
cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione ;									
cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34, c.1, DPR 633/72									
cessioni di beni risultanti da documento di trasporto o altro documento idoneo se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;									
cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri , con esclusione di quelli d'antiquariato;									
prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché protesti di cambiali e di assegni bancari;									
cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici , a gettoni o a monete; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, circoli o associazioni di qualunque specie;									

	operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
	somministrazioni di alimenti/bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e beneficenza;
	prestazioni di traghetto rese con barche a remi , prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale , prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi e le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
	prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito , da società finanziarie o fiduciarie o da società di intermediazione mobiliare ;
	cessioni e prestazioni esenti indicate dall'art. 10, c.1 da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22;
	prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto ;
	prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente , rese da soggetti che svolgono l'attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap senza scopo di lucro ;
	prestazioni didattiche , finalizzate al conseguimento della patente , fornite dalle autoscuole ;
	prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti , da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
	prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
	prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
	prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
	prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
	prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
	cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
	somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

	cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti , privi di strutture motorizzate;
	somministrazioni di alimenti/bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto , rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
	prestazioni rese da agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente ;
	prestazioni di parcheggio di veicoli quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti simili, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto ;
	cessioni e prestazioni poste in essere dalle ASD che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall'art. 9-bis, Legge n. 66/92;
	prestazioni aventi per oggetto l' accesso nelle stazioni ferroviarie ;
	prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli ;
	prestazioni aventi per oggetto l' utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici ;
	prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici ;
	cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza , limitatamente alle stesse cessioni;
	cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in regime di esonero di cui all'art. 34, DPR 633/72;
	cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi , dalle Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche di cui all'art. 41, Legge n. 833/78, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica , ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;
	prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall'Ente poste;
	attrazioni e intrattenimenti escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84;
	prestazioni di servizi effettuate dalle imprese attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico, nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.
	Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76);
	settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78);
	enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79);
	esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80);
	somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80);

	<p>somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80);</p> <p>società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (ex DM 22.12.80);</p> <p>Servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p> <p>servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p> <p>Prestazioni di servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione</p> <p>Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone/ veicoli/ bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, assolvono la funzione di certificazione fiscale.</p> <p>Operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale. Tali operazioni, per espressa previsione del comma 2 dell'art. 1 in esame, devono continuare ad essere certificate / documentate da scontrino / ricevuta fiscale</p>
ESONERI FINO AL 31.12.2019	<p>Il decreto ministeriale in esame prende poi in considerazione un'altra tipologia di operazioni alle quali però l'esonero è già disposto a tempo determinato.</p> <p>Si tratta in particolare delle operazioni collegate e connesse a quelle appena elencate nella tabella, per le quali è previsto che non si provveda alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi fino al 31 dicembre 2019 ad eccezione delle operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale. Nel caso ad esempio della vendita dei tabacchi, potrà continuare ad essere certificata attraverso un semplice scontrino la vendita di un porta pacchetti di sigarette.</p> <p>Rappresentano altri casi di esonero le operazioni effettuate in via "marginale":</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rispetto a quelle sopra elencate (ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale); ◆ rispetto a quelle per le quali sussiste l'obbligo di fatturazione. <p>È importante sapere, in questo contesto, che vengono considerate operazioni marginali quelle, collegate alle prime, i cui ricavi/ compensi non superano l'1% di volume d'affari 2018.</p>
OBBLIGHI IN CASO DI ESONERO	<p>Nei casi di esonero per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ operazioni collegate e connesse, ◆ operazioni effettuate in via marginale ◆ ed operazioni effettuate a bordo di navi, aerei e treni nel corso di un trasporto internazionale

	il decreto ministeriale in esame specifica che resta fermo l'obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale. Di conseguenza, resta obbligatoria la tenuta del registro dei corrispettivi.
--	--

INFORMAZIONE FISCALE

Detrazione per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede

In vista della compilazione delle dichiarazioni si ricordano le **regole di detraibilità dei canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati da studenti universitari fuori sede.**

Si ricorda che limitatamente alle spese sostenute nel 2017 e 2018, i limiti chilometrici di distanza tra la residenza dello studente e l'ubicazione dell'università, ritenuti necessari per poter fruire della detrazione, sono ridotti.

DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE DI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE	
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO D'AFFITTO	<p>Il contratto di locazione deve riguardare immobili ad uso abitativo, stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 431/1998 e regolarmente registrato.</p> <p>La detrazione è riconosciuta anche per i c.d. contratti di ospitalità nonché per gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Enti per il diritto allo studio;◆ Università;◆ Collegi universitari legalmente riconosciuti;◆ Enti senza fini di lucro;◆ Cooperative. <p>E' necessario in tal caso, ove non sia insito nella natura dell'ente, che lo stesso non abbia finalità di lucro, e che sia rilasciata un'attestazione dalla quale risulti che l'ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.</p> <p>La detrazione non spetta se l'immobile viene sublocato.</p>

<p style="text-align: center;">CARATTERISTICHE UNIVERSITA'</p>	<p>La detrazione non cambia in base al tipo di facoltà o corso universitario frequentato, né dal fatto che l'università sia pubblica o privata.</p> <p>La detrazione spetta anche per gli iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ agli Istituti Tecnici superiori (I.T.S.) in quanto assimilabili ai corsi universitari (nota DGOSV prot. 6578 del 13.06.2016); ◆ ai nuovi corsi istituiti dal DPR 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare 20/2011 risposta 5.3). <p>La detrazione, invece, non spetta per la frequenza a corsi post laurea come master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero (Circolare 7/E del 27.04.2018).</p> <p>Dal 2012 la detrazione è riconosciuta anche in relazione alla frequenza di università localizzate nella UE o in uno stato aderente allo spazio economico europeo(Norvegia, Islanda e Liechtenstein).</p>
<p style="text-align: center;">LIMITI GEOGRAFICI</p>	<p>L'università deve esser ubicata in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente, e comunque in una provincia diversa. La verifica della distanza deve essere effettuata caso per caso. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 34/2008, ha chiarito che <i>"è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore alla distanza richiesta "</i>.</p> <p>Nel caso in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso più breve si determina con collegamento stradale o con collegamento misto (stradale e ferroviario).</p> <p>Limitatamente alle spese sostenute nel 2017 e nel 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia, ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate (Circolare 7/E del 27.04.2018).</p>

	<p>L'unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l'università o in un comune limitrofo.</p>
<p>LIMITE DI SPESA E DI DETRAZIONE</p>	<p>Le spese per i canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede possono essere detratte nella misura del 19%, per un importo massimo di € 2.633. Quindi l'importo massimo detraibile ammonta ad Euro 500,27.</p> <p>Per il calcolo della spesa detraibile va considerato esclusivamente il canone di locazione e pertanto devono essere escluse le somme addebitate per le spese condominiali, di riscaldamento, per utenze, ecc. Non possono essere incluse altresì le spese per l'agenzia immobiliare incaricate di reperire l'abitazione.</p> <p>Nell'importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2019 con il codice 18.</p> <p>Se il canone di locazione è intestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun cointestatario del contratto, a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. L'agevolazione, in ogni caso, spetta solo a coloro che hanno i requisiti richiesti, ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di 2.633 Euro.</p>
<p>ALTRE CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>La detrazione non è cumulabile con le altre detrazioni collegate alla titolarità di contratti di locazione; il contribuente deve pertanto scegliere quella più favorevole.</p> <p>La detrazione non va rapportata al periodo di tempo (mesi) durante il quale l'immobile è locato.</p> <p>In caso di contributi ricevuti a sostenimento del canone, tali importi vanno sottratti dalla spesa totale.</p> <p>Qualora l'imposta lorda sia insufficiente per godere dell'agevolazione (c.d. incapienza d'imposta), la detrazione non potrà essere recuperata.</p>
<p>SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO</p>	<p>È possibile fruire della detrazione anche nel caso in cui la spesa sia sostenuta nell'interesse del coniuge, dei figli o di altro familiare a carico.</p> <p>In questo caso, per fruire della detrazione, non è necessario che il contratto sia intestato al soggetto che</p>

	<p>frequenta l'università, potrebbe esser intestato sia allo studente che al soggetto di cui è a carico (ad esempio il genitore).</p> <p>Ai fini della ripartizione della detrazione tra i genitori si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica il sostenimento della spesa; ◆ se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Nel caso in cui i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% sul documento comprovante la spesa va annotata la percentuale di ripartizione. <p>Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intera spesa sostenuta;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel caso in cui il contratto è intestato ad entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario, essendo presumibile che la spesa sia sostenuta in parti uguali, la detrazione spetta ad entrambi i genitori, nel limite massimo di spesa, per ciascuno di essi, pari a € 1.316,50. <p>Se i genitori hanno a carico due figli universitari, titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a 2.633 Euro (Circolare 20/E/2011 risposta 5.0).</p>
<p>DOCUMENTI DA CONSERVARE</p>	<p>Per fruire della detrazione in oggetto occorre conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la copia del contratto di affitto; ◆ ricevute di pagamento.
<p>INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE</p>	<p>Le spese sostenute nel 2018 vanno riportate nel modello 730/2019 o Redditi PF 2019 nei righi generici da E8/E10 o RP8/RP14, utilizzando il codice 18. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica.</p>

	18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	19
--	----	---	----

IMU E TASI: ACCONTO 2019

INTRODUZIONE

Il **termine di versamento dell'acconto per l'IMU e la TASI è il 17 giugno 2019** (poiché il 16 giugno è domenica), e il calcolo si effettua **sulla base delle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente**, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF.

Il secondo versamento andrà effettuato entro il 16 dicembre 2019, a titolo di saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso con eventuale conguaglio sulla prima rata.

Si ricorda che, anche quest'anno, le regole per il calcolo dell'IMU e della TASI sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Qual è l'ambito applicativo dell'IMU?
2. In caso di separazione o divorzio chi deve pagare l'IMU?
3. Si pagano l'IMU e la TASI sulla prima casa?
4. Ci sono casi in cui l'immobile è equiparato all'abitazione principale ai fini IMU e TASI?
5. Quali sono gli immobili esenti da IMU e TASI?
6. Ci sono agevolazioni per i terreni agricoli?
7. Qual è la base imponibile IMU?
8. Quali sono le aliquote IMU?
9. Quali sono le aliquote TASI?
10. Come funziona il calcolo e il versamento dell'IMU e della TASI?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUAL È L'AMBITO APPLICATIVO DELL'IMU?

R.1. Il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale, come l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e l'enfiteusi. Se più soggetti vantano sullo stesso immobile tali diritti ma in percentuali differenti, la soggettività passiva si estende pro-quota a tutti i contitolari.

Attenzione va prestata al fatto che in generale, non sono soggetti passivi il nudo proprietario, i titolari di diritti personali di godimento come l'inquilino e il comodatario.

D.2 IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO CHI DEVE PAGARE L'IMU?


R.2. In generale, è soggetto passivo d'imposta il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio.

D.3 SI PAGANO L'IMU E LA TASI SULLA PRIMA CASA?

R. 3. Le abitazioni principali, non di lusso, sono **esenti IMU e da TASI**. Ricordiamo che **si considera abitazione principale** l'immobile utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in **immobili diversi situati nello stesso comune**, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.

Per individuare quali abitazioni principali sono soggette o meno all'imposta, occorre ricordare che:

- ◆ **è abitazione di lusso quella di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.**
- ◆ **l'abitazione principale non di lusso** è quella con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, ed è **esente IMU**. Le relative pertinenze godono delle agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale (l'ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale non gode delle agevolazioni legate all'abitazione principale).



D.4 CI SONO CASI IN CUI L'IMMOBILE È EQUIPARATO ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI?

R.4. Sì, ci sono dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi non deve pagare l'IMU e la TASI. Alcuni casi sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso):

EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DAL COMUNE	
1	unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari , purché non locata
EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DALLA LEGGE	
1	unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse (dal 2016) quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari , anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
2	fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008
3	casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
4	unico immobile , iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; ✓ dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; ✓ del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; ✓ appartenente alla carriera prefettizia; per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
5	la sola unità immobiliare: <ul style="list-style-type: none"> ◆ posseduta da cittadini italiani: <ul style="list-style-type: none"> ✓ non residenti in Italia; ✓ iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero); ✓ già pensionati nei rispettivi paesi di residenza; ◆ posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

- ◆ a condizione che **non risulti locata o data in comodato d'uso.**

D.5 QUALI SONO GLI IMMOBILI ESENTI DA IMU E TASI?

R.5. Come anticipato, oltre alla prima casa non di lusso, sono **esenti dall'IMU e dalla TASI:**

- ◆ gli **immobili posseduti dallo Stato**, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- ◆ fabbricati classificati o classificabili nel **gruppo catastale E** (stazioni, ponti, fari ecc.);
- ◆ **fabbricati destinati ad usi culturali** ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi ...);
- ◆ **fabbricati destinati** esclusivamente all'**esercizio del culto**;
- ◆ **fabbricati di proprietà della Santa Sede**;
- ◆ **fabbricati rurali strumentali** (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93), necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- ◆ **immobili merce**, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. L'esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;
- ◆ **immobili di enti non commerciali**, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
 - ✓ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
 - ✓ dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
- ◆ **fabbricati colpiti dagli eventi sismici:**
 - ✓ del 2009 dell'Abruzzo (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);
 - ✓ del 2012 dell'Emilia (Il comma 985 della Legge di Bilancio 2019 ha previsto per i Comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012³ l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria sugli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019);

³ individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148
*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it*

- ✓ del 2016 del Centro Italia (l'esenzione opera a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione/agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2020).

D.6 CI SONO AGEVOLAZIONI PER I TERRENI AGRICOLI?

R.6. Per quanto riguarda i terreni agricoli, è prevista l'esenzione per quelli **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**. Inoltre, **godono dell'agevolazione anche i familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto, che risultano:

- ◆ proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
- ◆ iscritti come coltivatori diretti nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall'art. 11 della L. 9/1963.

Nel caso in cui il coadiuvante possieda anche altri terreni concessi in affitto o comodato ad altri soggetti, per tali terreni non si applica l'esenzione.

Godono dell'agevolazione, altresì, **le società agricole** in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), **il coltivatore diretto e IAP**, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, **che abbiano costituito una società di persone** alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Sono esenti Imu anche i **terreni agricoli situati in area di montagna o collina**, secondo i **criteri stabiliti con C.M. 9/1993**. Per stabilire se un terreno ricade in un'area di montagna o collina bisogna pertanto fare riferimento alla Circolare 9/1993, che suddivide i terreni secondo questi parametri:

- ◆ quelli in cui, accanto al comune, non è riportata alcuna annotazione, sono esenti completamente;
- ◆ quelli in cui, accanto al comune, è riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.

Riguardo a questi ultimi, occorre verificare se il terreno posseduto cada o meno nell'area delimitata soggetta ad esenzione; il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito⁴ che occorre prendere in considerazione l'ubicazione dei terreni e verificare se questi rientrano o meno nelle porzioni di territorio delimitate secondo i principi contenuti nella circolare n°9/1993 del Ministero

⁴ Con la circolare n°4 DF del 14 luglio 2016

delle Finanze. La circolare 4/2016 DF chiarisce che tale procedura va rispettata anche qualora i comuni originari si siano fusi, anche se il nuovo comune ha una denominazione del tutto nuova.

Sono poi **esenti IMU anche i terreni:**

- ◆ **a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale**, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;
- ◆ **ubicati nelle isole minori** (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015), di seguito riepilogate:

ISOLE TREMITI	San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa
PANTELLERIA	Pantelleria
ISOLE PELAGIE	Lampedusa, Lampione, Linosa
ISOLE EGADI	Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica
ISOLE EOLIE	Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina
ISOLE SUSCITANE	Sant'Antioco, San Pietro
ISOLE DEL NORD SARDEGNA	La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara
ISOLE PARTENOPEE	Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara
ISOLE PONZIANE	Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano
ISOLE TOSCANE	Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria
ISOLE DEL MARE LIGURE	Palmaria, Tino, Tinetto
ISOLA DEL LAGO D'ISEO	Monte Isola

Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i terreni agricoli, occorre rivalutare il reddito dominicale del 25% e poi moltiplicarlo per 135.

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
TERRENI AGRICOLI	135

Per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, è prevista ora l'esenzione, indipendentemente dalla loro ubicazione. Con la Legge di Stabilità 2016, infatti:

- ◆ è stata abrogata la disposizione del comma 5 dell'art. 13 del D.l. 201/2011 che prevedeva il moltiplicatore di 75, anziché 135, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

- ◆ il comma 8-bis dell'art. 13 del D.l. 201/2011 che prevedeva riduzioni Imu diverse a seconda del valore della base imponibile, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

D.7 QUAL È LA BASE IMPONIBILE IMU?

R.7. Per **La base imponibile IMU** si calcola assumendo come valore dell'immobile la **rendita catastale** risultante all'inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori:

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
GRUPPO A (ESCLUSO A/10)	160
CATEGORIE C/2, C/6 E C/7	
GRUPPO B	140
CATEGORIE C/3, C/4 E C/5	
CATEGORIE A/10 E D/5	80
GRUPPO D (ESCLUSO D/5)	65
CATEGORIA C/1	55

La **base imponibile** è **ridotta al 50%** per:

- ◆ **gli immobili di interesse storico artistico;**
- ◆ **i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Dal 2016 è prevista la **riduzione** della base imponibile Imu **del 50%** per gli **immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado**.

L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) **che la utilizzano come abitazione principale** a condizione che:

- ◆ il contratto sia registrato;
- ◆ il comodante:
 - ✓ possieda un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
 - ✓ risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Per fruire dell'agevolazione per il primo anno, **il comodante deve presentare la dichiarazione IMU** che attesti il possesso dei requisiti richiesti.



La legge di Bilancio n° 145 del 30 dicembre 2018 ha previsto, attraverso il comma 1092 dell'art.1, **l'estensione della riduzione in esame al coniuge del comodatario deceduto** in presenza di figli minori.

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto anche la **riduzione del 25% dell'aliquota Imu** deliberata dal Comune, nel caso di **immobili locati a canone concordato**, di cui alla L. 431/98. Pertanto, se ad esempio l'aliquota ordinaria fosse del 10,6‰, e quella deliberata per i contratti a canone concordato fosse dell'8‰, l'aliquota da applicare sarebbe del 6‰.

Dal 2016 per gli immobili a destinazione speciale/produttiva (gruppi catastali D ed E) la rendita catastale è determinata tramite stima diretta che tenga conto del suolo, delle costruzioni e anche delle impiantistiche strutturalmente connesse, esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

A tal fine i soggetti interessati devono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA).

Per i **fabbricati di categoria D privi di rendita**, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM - per il 2019 il Dm è quello del 6.5.2019.

Per i **fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione**, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare **il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio 2019**.

Ai fini del calcolo della base imponibile occorre ricordare che l'Imu è dovuta per l'anno stesso in cui si effettua il pagamento, con riferimento ai mesi in cui si è protratto il possesso, considerando **per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni** (non si considera, invece, il mese in cui il possesso si è protratto per meno di 15 giorni).

D.8 QUALI SONO LE ALIQUOTE IMU?

R.8. Le **aliquote IMU** possono essere così sintetizzate:



Visto che i Comuni hanno la possibilità di aumentare o diminuire le aliquote, e introdurre eventuali detrazioni o riduzioni per particolari situazioni, per non incorrere in errori **è necessario sempre verificare le delibere comunali, pubblicate sul sito internet del MEF.**



È necessario evidenziare che, sebbene fino al 2018 i Comuni (salvo alcune eccezioni) non potevano aumentare il carico impositivo rispetto a quello risultante applicando le delibere del 2015⁵, dal 2019 la Legge di Bilancio ha sbloccato le aliquote dei tributi locali; ciò significa che a partire da quest' anno i Comuni potranno variare il carico tributario anche accrescendo la misura del prelievo.

D.9 QUALI SONO LE ALIQUOTE TASI?

R.9. L'**aliquota base è l'1‰. Il Comune**, tuttavia, **può con specifica delibera:**

- ♦ **ridurre l'aliquota** fino all'azzeramento;
- ♦ **stabilirne un'altra** purché per ciascuna tipologia di immobile la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013. Per gli anni dal 2014 al 2018 non poteva superare il 2,7 ‰.

L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota di riferimento, **e rapportata al periodo e alla percentuale di possesso.**

⁵ Art. 1 comma 42 L. 232/2016 modificativa dell'art. 1 comma 25 della L. 208/2015.
Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

D.10 COME FUNZIONA IL CALCOLO E IL VERSAMENTO DELL'IMU?

R.10 L'IMU deve essere versata generalmente in due rate di pari importo (50%)⁶:

- ◆ **la prima** (di acconto) **entro il 16.6**;
- ◆ **la seconda** (a saldo) entro il **16.12**;
- ◆ oppure in un'**unica soluzione entro il 16.6** (tale versamento non può tuttavia considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni IMU per l'anno in corso fino ad ottobre, con il rischio quindi di dover poi effettuare un conguaglio più alto a dicembre).

Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, come accade quest'anno, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

L'acconto deve essere calcolato **utilizzando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente**, risultanti dal Regolamento comunale pubblicato sul sito internet del Mef al seguente indirizzo:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaaregione.htm

⁶ Il fatto che le rate debbano essere di pari importo significa che, se ad esempio, l'immobile è stato acquistato il 1° aprile 2016, l'IMU prima va calcolata per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2016, e poi va diviso l'importo per due. Non sarebbe corretto, invece, calcolare l'acconto relativo alla prima rata versando il tributo solo con riferimento ai mesi da aprile-giugno 2016).

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 158 del 27 maggio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie
Risposta 159 del 27 maggio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi
Risposta 160 del 27 maggio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale della sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti nell'ambito di un piano attestato
Risposta 161 del 28 maggio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostantive al regime forfettario
Risposta 162 del 28 maggio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostantive al regime forfettario
Risposta 163 del 28 maggio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostantive al regime forfettario
Risposta 164 del 28 maggio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'IVA a esigibilità differita, per quanto riguarda le prestazioni effettuate e fatturate ante concordato preventivo e rimosse successivamente
Risposta 165 del 28 maggio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie
Risposta 166 del 28 maggio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie

Risposta 167 del 28 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai compensi cd. "reversibili".
Risposta 168 del 29 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento, ai fini IVA, dei contributi regionali e acquisto di beni e servizi
Risposta 169 del 29 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative al regime forfettario
Risposta 170 del 30 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative al regime forfettario
Risposta 171 del 30 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative al regime forfettario
Risposta 172 del 30 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla prassi di effettuare sconti e abbuoni nella GDO
Risposta 173 del 30 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative al regime forfettario

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 53 del 29 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al monitoraggio fiscale per i titolari di funzioni di direzione e amministrazione di una fondazione
---	--